

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE N.135/2018

ORIGINALE


OGGETTO: AMMISSIONE PARZIALE alla massa passiva dell'istanza presentata dall'avv. Anna MELE (fascicolo n. 277)

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **febbraio** il giorno **cinque** alle ore **16.30** presso la Sede Comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE
1. Dott. Francesco PRENCIPE	Presidente	SI
2. Dott. Nicola AURICCHIO	Componente	SI
3. Dott. Pasquale MONEA	Componente	SI

Premesso

- ✓ che il Comune di Montecorvino Pugliano (SA) , con delibera consiliare n° 32 del 22 agosto 2016, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 8 novembre 2016 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ che detta Commissione si è insediata in data 1° dicembre 2017;
- ✓ che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) con provvedimento in data 5 dicembre 2016 è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passiva invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- ✓ che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 3 assunta il data 25 gennaio 2017;
- ✓ che con delibera n. 5 del 6 marzo 2017 si è preso atto delle istanze di ammissione alla massa passiva e di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990 a mezzo pubblicazione al sito internet e pubblicazione all'albo del Comune in applicazione dell'articolo 8 comma 3 della citata legge 241/90;
- ✓ che con nota acquisita tramite Pec in data 20/12/2017 da parte Ministero dell'Interno, è stato prorogato il termine per la definizione della massa passiva di ulteriori 3 mesi;
- ✓ che le richieste di liquidazione dell'Avvocato Mele attengono in parte al recupero di somme incrementi ad "appalto di servizi legali" (quali compenso e spese borsuali anticipate) ed in parte a



single parcelle relative ad incarichi legali affidati al suddetto avvocato da parte della giunta Comunale dell'epoca.

- ✓ Che tale richiesta ammonta a complessivi euro 314.369,33 la quale, per le ragioni che seguono va necessariamente ridotta secondo le regole ed i principi introdotti dalla Corte dei Conti, in quanto trattasi di somme da riconoscere come debiti fuori bilancio, ferme restando, comunque, le responsabilità che la Corte dei Conti accerterà a seguito dell'obbligatoria trasmissione della presente deliberazione e secondo il prudente apprezzamento della Magistratura Contabile;
- ✓ che l'avvocato trasmetteva una prima istanza di ammissione al passivo (prot. n. 1627 del 07.02.2017 a seguito della quale, anche in relazione alla difficoltà di certificazione del credito da parte del Responsabile del Settore AA.GG., su richiesta integrativa dell'OSL la presunta creditrice forniva ulteriore documentazione accompagnata dalla nota prot. n. 456 del 15.01.2018 ed ancora con nota del 24 novembre 2017, prot. n. 14706 trasmessa alla Responsabile Affari Generali e da questa inviata all'OSL, la legale Avv. Anna Mele trasmetteva (in maniera ultronca rispetto alla prima richiesta fatta all'OSL) un aggiornamento e relativo a vertenze definite nel periodo 1 gennaio 2017 al 23 novembre 2017;

Rilevato come l'OSL non possa non segnalare un'evidente disordine amministrativo nei rapporti con la citata legale, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento della Magistratura Contabile;


Rilevata la complessità della documentazione, l'OSL ritiene di poter ammettere la documentazione integrativa;

Rilevato come, comunque, la documentazione prodotta non appare sufficiente a dirimere i dubbi dell'OSL, soprattutto per l'evidente potenziale duplicazioni di costi va considerato, infatti, che negli anni il citato avvocato ha collaborato con il Comune di Montecorvino sia mediante contratti di consulenza sia con contratti a tempo determinato (ex art. 110 del TUEL) ed, infine e da ultimo, a seguito di appalto di servizi: rapporti "flessibili" che comunque si sono temporalmente sovrapposti con le attività professionali per le quali si chiede il pagamento (sul merito dei quali rapporti flessibili l'OSL rinvia al prudente apprezzamento della Magistratura Contabile).

In particolare nel periodo al quale si riferiscono le parcelle in oggetto l'excursus rilevato è il seguente:

- a) l'avvocato Mele era legato da un rapporto di consulenza le cui condizioni emergono dalla deliberazione nr. 25/2006 della Giunta Comunale e che comprendevano, a parere dello scrivente Organismo di Liquidazione, quell'attività preliminare di studio e rapporti con il cliente per la quale si chiede il pagamento nelle parcelle allegare ai singoli incarichi e per la quale si ritiene manchi un reale arricchimento dell'ente;
- b) allo stesso modo non può essere riconoscibile alcuna attività professionale successiva al 2009 in quanto da tale data lo stesso avvocato veniva contrattualizzato quale legale dell'ente: prima ai sensi dell'art. 110 del TUEL e poi con una procedura di gara secondo le regole proprie del D.lgs. 163/2006 per le ragioni che meglio saranno espresse in proseguo;

Rilevato, in altri termini, come la sovrapposizione tra le fattispecie contrattuali flessibili e gli incarichi professionali impediscono di evidenziare quel particolare elemento quale "l'arricchimento per l'ente", senza il quale, per la costante giurisprudenza della Corte dei Conti, non è possibile riconoscere



quale debito fuori bilancio l'attività del legale, dovendosi, invece, ritenere che l'arricchimento possa consistere nel risparmio che l'Ente ha realizzato con affidamento servizi legali mediante contratti di lavoro subordinato ovvero con appalto di servizi, mentre una diversa impostazione comporterebbe una duplicazione di costi;

Nello stesso tempo, inoltre, numerose parcelle sono state calcolate **non al valore minimo** come avrebbe imposto la convenzione di consulenza bensì al valore medio, diversamente da quanto richiesto dall'OSL e peraltro imposto dal vigente regolamento sugli incarichi e dal contratto di consulenza a suo tempo stipulato ed approvato con la deliberazione 25/2006;

Considerato che sul tema la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, intervenuta di recente con proprio parere posto su analogo quesito, ha affermato che: «L'ente locale prima di procedere al pagamento della parcella presentata dal proprio difensore ha il dovere di esaminare la documentazione relativa all'attività svolta dal difensore per valutarne la congruità. Detta valutazione di congruità risponde all'esigenza di garantire una 'attenta e prudente gestione della spesa pubblica', pertanto deve tenere conto, della necessità di scongiurare il rischio di annoverare nella parcella spese oggettivamente superflue o non proporzionali all'opera prestata (C. Conti, sez. reg. Piemonte del. n. 35/11). Per tale ragione, in tali circostanze, l'unica procedura contabile adottabile è una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, che consente la verifica sull'utilità del patrocinio, e d'attivare il controllo in relazione a possibili profili di responsabilità erariale, stante l'obbligo di trasmissione delle delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti;

Considerato che nella richiesta avanzata dall'Avv. Anna Mele si evidenziano una serie di giudizi affidati prima dell'anno 2009, così come si rileva anche una nota del Segretario Generale Dr.ssa Monica Siani (prot. nr. 2551 del 10 febbraio 2009) con la quale l'Avvocato viene autorizzato a proseguire i giudizi a suo tempo affidati alla stessa: l'OSL ritiene che nell'intenzione della Segreteria Generale dell'epoca si possa individuare la volontà di voler consentire al legale Anna Mele, nel frattempo contrattualizzata quale avvocato dell'ente con l'art. 110 del TUEL e di poi con appalto di servizi con il contratto nr. 51/2012 la prosecuzione quale legale interno e non certo quali incarichi professionali in aggiunta rispetto ai singoli contratti di lavoro ciò nella considerazione che la Segreteria Generale non avrebbe avuto alcun potere in tal senso, essendo rimessa alla Giunta Comunale ed al Sindaco una siffatta attribuzione; una diversa interpretazione d'altronde, porterebbe ad una certa valutazione negativa da parte della Corte dei Conti per la duplicazione di spesa che l'Ente avrebbe realizzato. Conseguentemente l'unica attività che può essere valorizzata e riconosciuta quale effettivo e concreto arricchimento per l'Ente, senza il rischio di un potenziale danno erariale, attiene alle attività che attengono al periodo antecedente la contrattualizzazione della stessa mentre le restanti attività (peraltro perlopiù di semplice inerzia, essendosi i giudizi chiusi quasi tutti per perenzione) non si ritiene possano essere ammesse a riconoscimento mancando arricchimento per l'Ente; nel contempo va evidenziato come talune attività inserite nelle parcelle pro-forma presentate, siano da ritenersi comunque assorbite dal rapporto consulenziale con l'Ente che lo stesso Avvocato non solo riconosce ma che costituisce nelle delibere d'incarico in presupposto per ricorrere costantemente all'Avv. Anna Mele la quale, studiata la questione, proponeva la resistenza ovvero di ricorrere a seconda delle fattispecie.



Comune di
Montecorvino Pugliano
Provincia di Salerno

Commissione Straordinaria di Liquidazione
TEL. 0898022237 PEC
osl.montecorvinopugliano@pec.it

Rilevato che occorra segnalare all'Amministrazione Comunale la necessità di verificare gli attuali incarichi sia sotto il profilo della permanenza dell'interesse a farsi rappresentare dallo stesso legale sia, soprattutto, sotto il profilo contabile applicando i criteri evidenziati dalla Corte dei Conti nelle sopra richiamate premesse;

Rilevato che in relazione alle somme borsuali l'Organismo di Liquidazione non è nella possibilità di procedere al riconoscimento in considerazione che le stesse non possono essere con certezza ricondotte all'attività svolta per conto del Comune.

Vista la nota prot. n. 14631 del 22/11/2017 a firma del responsabile del settore AA.GG., con la quale la stessa comunicava di non poter ricostruire adeguatamente una scheda secondo quanto previsto dal TUEL, e rimetteva alla commissione Straordinaria di Liquidazione le successive opportune valutazioni;

Ritenuto pertanto che l'importo ammissibile è di euro 43.694,95, precisando che il pagamento sarà subordinato alla verifica degli eventuali acconti già erogati;

Con voti unanimi

Tutto quanto sopra evidenziato in applicazione dei principi espressi

DELIBERA

Di Dare Atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- a) Sono ammesse al passivo le somme evidenziate nel prospetto allegato sotto la lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre alle somme richieste per il contratto di servizi per un totale di euro 43.694,95, precisando che il pagamento sarà subordinato alla verifica degli eventuali acconti già erogati;
- b) **dare atto** che le parcelle non correttamente compilate al minimo saranno eventualmente rivalutate qualora correttamente presentate ed in ogni caso nei limiti dell'attività compiuta non oltre i limiti temporali sopra evidenziati;
- c) **dare atto** che la legale in oggetto non ha presentato alcun elemento utile secondo il prudente apprezzamento dell'OSL, relativo alla nota del 31 dicembre 2017 e 2 gennaio 2018 in quanto il contenuto della PEC della legale del 15 gennaio 2018 non appare coerente con la richiesta.

Di Disporre, a cura del personale di supporto all'OSL, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'albo Pretorio dell'Ente nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale "Organo Straordinario di Liquidazione - Dissesto Finanziario".

Di Dare Atto che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva ex art. 4 comma 6 del D.P.R. 378/93.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice competente entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente.

La presente proposta di Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Dott. Francesco PRENCIPE
(Presidente)

Dott. Nicola AURICCHIO
(Componente)

Dott. Pasquale MONEA
(Componente)

CALCOLO SPETTANZE -MASSA PASSIVA AVV. ANNA MELE all. "A"			
N.	SOGGETTO	IMPORTO	NOTE
1	MONTELEONE	€ 367,00	
2	RICCO	€ 367,00	
3	MF COSTRUZIONI	€ 655,00	
4	FRANZESE RIC. STRAG.	€ 612,00	RESPINTA ONERI NON CALCOLATI AL MINIMO
5	FRANZESE TAR	€ -	RESPINTA ONERI NON CALCOLATI AL MINIMO
6	FRANZESE N. 2 MOTIVI AGG.	€ -	RESPINTA ONERI NON CALCOLATI AL MINIMO
7	PAPPALARDO	€ 3.548,00	2.936+612
8	IERVOLINO+ IMPOSIMATO	€ -	RESPINTA ONERI NON CALCOLATI AL MINIMO
9	LETTIERI MATTEO	€ 655,00	360+295
10	FINDOMUS TAR	€ 3.364,00	RESPINTA ONERI NON CALCOLATI AL MINIMO (2752+612)
11	FINDOMUS CONS. ST.	€ -	RESPINTA ONERI NON CALCOLATI AL MINIMO
12	D'AURIA COSIMO	€ 655,00	360+295
13	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI		RESPINTA ONERI NON CALCOLATI AL MINIMO
14	FRANCO COSTRUZ. GENERALI	€ 1.515,00	
15	FRANCO ANIELLO	€ 1.515,00	
16	AREA COSTRUZIONI	€ -	RESPINTA in quanto il legale interessato risulta essere resp. Del settore Avvocatura dell'Ente
17	CAPUTO GIUSEPPE + 1	€ -	RESPINTA ONERI NON CALCOLATI AL MINIMO

g

Ben

18	RUSSO ANTONIO	€ 5.106,00	4451+655
19	RUSSO ANTONIO - MOTIVI AGGIUNTI	€ -	RESPINTA ONERI NON CALCOLATI AL MINIMO
20	RUSSO ANTONIO REG. NTA	€ -	RESPINTA ONERI NON CALCOLATI AL MINIMO
21	SALSANO OTTEMPERANZA	€ 1.829,88	RESPINTA IN ASSENZA DI ATTIVITA' EXTRA RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'ENTE
22	TREZZA DOMENICO - OTTEMPERANZA	€ 1.829,88	RESPINTA IN ASSENZA DI ATTIVITA' EXTRA RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'ENTE
23	FIORILLO LAZZARO TRIBUNALE	€ 1.185,00	acconto già di € 500,00
24	COSTRUZIONI ANZALONE TRIBUNALE	€ 440,00	
25	ZOPPO GERARDO TRIBUNALE	€ 445,00	300+60+85
26	MOBILI DI NAPOLI -TRIBUNALE	€ 270,00	
27	MELILLO C/ANZALONE -COMUNE TRIBUNALE	€ 270,00	170+100
28	COMUNE C/ANZALONE +MELILLO TRIBUNALE	€ 795,00	
	TOTALE	€ 17.788,00	AL NETTO DELLE SPETTANZE RESPINTE

IMPORTO CONTRATTO APPALTO DI SERVIZIO N. 46/2012

€ 25.906,95

TOTALE	€ 43.694,95
---------------	--------------------